



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 42/2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza n. 46/25 con la quale si disciplinava l'esecuzione dei lavori di riassetto dei collegamenti ferroviari ultimo miglio e della rete viaria portuale in corrispondenza del tratto compreso tra varco S. Erasmo e varco Bausan del porto di Napoli, ditte esecutrici Infrastrutture Portuali s.c. a r.l., Della Corte Bernardo, Natale UXO s.r.l., Weigh Group s.p.a., Ripa Fer s.r.l. nel tratto Bausan – S. Erasmo;

VISTE le note dell'Ufficio Tecnico prot. n. 22134 del 1.8.25 e n. 23583 del 2.9.25, con cui si richiedeva integrare detta ordinanza con una nuova planimetria e disciplina dei flussi viari;

RITENUTO necessario disciplinare l'esecuzione di tale attività al fine di contemperarla con le abituali attività portuali;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL/DIRIGENTE

Dr. Ugo Vesilari

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10 comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art .1

Dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza fino al 31.1.26 e comunque fino a termine esigenza nel porto di Napoli, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori citati in premessa, la viabilità dell'area di intervento definita con ordinanza n. 46/25 è così disciplinata:

- 1) gli autocarri trasportanti contenitori pieni in uscita dai terminal TFG e Conateco percorrono via dei Cantieri e via dei Bacini in direzione rotonda Carmine, per poi proseguire in uscita verso il varco Bausan percorrendo la viabilità ordinaria di via del Ghiaccio (percorso di colore arancione in planimetria, in comune con altri veicoli nel tratto rotonda -"canalone");
- 2) gli autocarri trasportanti contenitori vuoti in uscita dai terminal TFG e Conateco si immettono, all'altezza del S. Erasmo, nella corsia di uscita fino ad oggi destinata ai pieni adiacente il fascio binari. Resta invariato il percorso al di sotto della rampa Bausan verso l'uscita varco S. Erasmo (percorso di colore magenta in planimetria) ;



- 3) Gli altri veicoli autorizzati per l'uscita dal varco Bausan utilizzeranno, procedendo dalla rotonda Carmine, l'abituale corsia di via del Ghiaccio, in comune con gli autocarri "pieni", per poi immettersi nella corsia cd. "canalone" delimitata da new jersey e precedentemente riservata alla Agenzia delle Dogane, proseguendo, all'altezza del S. Erasmo, nella corsia di uscita fino ad oggi destinata ai pieni adiacente il fascio binari (percorso di colore verde in planimetria, in comune con autocarri "pieni" fino al canalone).

Restano confermate la chiusura al traffico della corsia compresa tra l'edificio Agenzia Dogane e il fascio binari, nonché tutte le altre disposizioni di tutela della pubblica incolumità e sicurezza sui luoghi dei lavori impartite con l'ord. 46/25.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione al 31.1.26, e comunque fino a termine esigenza.

Napoli, li 05/09/2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Andrea ANNUNZIATA

